Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

IPSOA

GUIDA ALLE PAGHE

2017
SETTEMBRE 9

GUIDE OPERATIVE
- Il Tfr durante la cassa integrazione: quando e quanto paga l'Inps

PAGHE
- Trasferta e trasfertismo dopo la legge di bilancio 2017
- Ccnl Metalmeccanica industria: calcolo dell'elemento perequativo

IL CORSO
- Regolarizzazione di Lul e UniEmens (parte seconda)

PROCEDURE DEL PERSONALE
- La tassazione dei contributi restituiti dall'Inps
- Inail: quando deve essere denunciata la variazione del rischio
- Modello A1: quando è necessario chiederlo e procedura per il rilascio

PARERE PROFESSIONALE
- Quando è possibile utilizzare il telepass come strumento di prova a fini disciplinari?
- Inidoneità alla prestazione e obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro

AGENDA
- Contratti collettivi

DATI TABELLARI
- Tfr e crediti di lavoro

SCHEDE CCNL
- Metalmeccanica – Aziende industriali
- Servizi assistenziali – Anaste - Confsal

ANNO XIII - Settembre 2017, n. 9 - Direzione e redazione Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 MILANO
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

00216665

ON-LINE
www.edicolaprofessionale.com

Wolters Kluwer

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

SOLO PER GLI ABBONATI ALLE RIVISTE WOLTERS KLUWER

Nuova App Edicola Professionale. Per chi guarda sempre avanti, l'evoluzione continua.

Wolters Kluwer
Edicola Professionale

Consultare le tue riviste in mobilità oggi è ancora più semplice.

Con la **nuova App Edicola Professionale** sfogli ogni articolo anche lontano dal tuo ufficio e senza connessione internet. In un click condividi gli articoli più interessanti con i tuoi collaboratori, oltre ad archiviarli e rileggerli quando vuoi, con le tue note e i tuoi commenti.

SCARICA OGGI STESSO LA NUOVA APP.

È COMPRESA NEL TUO ABBONAMENTO.

Vai su **edicolaprofessionale.com/app.**
Scegli lo Store che preferisci e scaricala inserendo le tue credenziali di registrazione.

Y85EUCL

Wolters Kluwer

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sommario

Guide operative

Il Tfr durante la cassa integrazione: quando e quanto paga l'Inps
Stefano Liali — 465

Paghe

Trasferta e trasfertismo dopo la legge di bilancio 2017
Elvira D'Alessandro — 472

Ccnl Metalmeccanica industria: calcolo dell'elemento perequativo
Bartolomeo La Porta — 479

Il Corso

Regolarizzazione di Lul e UniEmens (parte seconda)
Dimitri Cerioli — 489

Procedure del personale

La tassazione dei contributi restituiti dall'Inps
Angela Fusco — 495

Inail: quando deve essere denunciata la variazione del rischio
Ernesto Murolo — 501

Modello A1: quando è necessario chiederlo e procedura per il rilascio
Beniamino Gallo — 507

Parere professionale

Quando è possibile utilizzare il telepass come strumento di prova a fini disciplinari?
Pasquale Staropoli — 511

Inidoneità alla prestazione e obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro
Paola Salazar e Francesco Rotondi — 514

Agenda contratti

Contratti collettivi — 519

Dati tabellari

Tfr e crediti di lavoro — 525

Schede contratti

Metalmeccanica – Aziende industriali

Servizi assistenziali – Anaste – Confsal

Si segnala che le opinioni espresse dai Funzionari dei Ministeri e dell'Inps non sono vincolanti per l'Amministrazione di appartenenza.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Ccnl Oreficeria – Aziende industriali				
Si fa presente che la tabella dei minimi pubblicata sul n. 8 di Guida alle Paghe all'interno della scheda contratto Oreficeria – Aziende industriali deve essere sostituita con quella sottoriportata in quanto con l'accordo di rinnovo 20 giugno 2017 le parti hanno fornito i nuovi minimi adeguati all'Ipca 2015/2016, sulla base del meccanismo definito dal Ccnl 18 maggio 2017.				
Livello	**Minimo dal 1.6.2017**	**Ind. funz.**	**Elem. retrib.**	**Scatti di anzianità**
7Q	1.994,24	114,00	—	40,96
7	1.994,24	—	59,39	40,96
6	1.834,11	—	—	36,41
5S	1.706,15	—	—	32,43
5	1.598,51	—	—	29,64
4	1.496,26	—	—	26,75
3	1.438,00	—	—	25,05
2	1.305,19	—	—	21,59
1	1.188,38	—	—	18,49

Guida alle Paghe

Mensile di consulenza per le paghe e le procedure del personale

Editrice
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia
http://*www.ipsoa.it*

Direttore Responsabile
Giulietta Lemmi

Direzione scientifica
Massimo Brisciani

Redazione
Roberta Antonelli, Federica Calcagno, Stefano Minardi, Massimo Mutti, Evelina Pisu, Barbara Settimi

Realizzazione grafica
Ipsoa

Fotocomposizione
Integra Software Services Pvt. Ltd.

Stampa
ROTOLITO LOMBARDA S.p.A.
Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI)
Tel. 02 92.195.1

Autorizzazione
Autorizzazione Tribunale di Milano n. 732 del 18 ottobre 2004
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Contributi redazionali
Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Ipsoa Redazione Guida alle Paghe
Tel. 02 82476.550 – Fax 02 82476.227
e-mail: redazione.guidapaghe.ipsoa@wki.it
Casella Postale 12055 – 20120 Milano

Amministrazione
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsoa Servizio Clienti
Tel. 02 82476.1 – Fax 02 82476.799
Serviziorispostaautomatica:
Tel. 0282476.999
Casella postale 12055 – 20120 Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicità:

Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Abbonamenti
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia.

Servizio Clienti: tel. 02.824761 - e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it - www.ipsoa.it/servizioclienti

Indirizzo internet
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com.

Italia
Abbonamento annuale: € 220,00
Estero
Abbonamento annuale: € 440,00

Prezzo copia € 26,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione
Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano, titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano, o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

A cura di Stefano Liali - *Consulente del lavoro*

Il Tfr durante la cassa integrazione: quando e quanto paga l'Inps

Accantonamento quote Tfr

Nozione

Ai sensi dell'art. 2120 c.c., in caso di sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per integrazione salariale, deve essere computato ai fini del Tfr l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
L'art. 2, c. 2, legge n. 464/1972 stabiliva che le aziende potessero richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di Tfr maturate, durante il periodo di Cigs, dai lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati, al termine del periodo di fruizione dell'integrazione salariale straordinaria.
Il D.Lgs. n. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo anche l'abrogazione della legge n. 464/1972.
Quindi, dopo la riforma l'onere dell'accantonamento complessivo delle quote di Tfr rimane integralmente a carico del datore di lavoro salvo che in ipotesi residuali. Infatti, continuano ad applicarsi le disposizioni già contenute nell'art. 2, c. 2, legge n. 464/1972 nei casi di fruizione dell'integrazione salariale straordinaria a seguito della stipula di contratti di solidarietà (Cds), oggi una causale della Cigs. Infine la previgente disciplina, compreso quindi il recupero del Tfr, abrogata dall'art. 46, c. 1, lett. e), D.Lgs n. 148/2015, continua a trovare applicazione per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui sopra a condizione che la sospensione sia iniziata prima.

Chiarimenti ministeriali

I chiarimenti del competente Dicastero, ci riferiamo in particolare alle circ. nn. 24/2015, 30/2015 e 4/2016, sulle nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, confermano la non ammissibilità del recupero delle quote di Tfr, da parte del datore di lavoro, maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale ordinaria (Cigo) o in deroga (Cigd) o straordinaria (Cigs) per le causali "Crisi aziendale" e "Riorganizzazione aziendale".

Periodi di integrazione salariale	Recupero del Tfr dalla Cassa integrazione	Normativa di riferimento
Cigs – crisi aziendale	No	Art. 2120 c.c.
Cigs – riorganizzazione aziendale	No	Art. 2120 c.c.
Cigs – Contratto di solidarietà	Si (con vincoli)	Art. 21, c. 5, D.Lgs. n. 148/2015
Cigo	No	Art. 2120 c.c.
Cigd	No	Art. 2120 c.c.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Recupero del Tfr: ipotesi residuali

Quadro normativo

Con la circ. Inps n. 24/2017, l'Istituto ha voluto riepilogare il quadro normativo di riferimento richiamando anche i chiarimenti del Ministero del lavoro che si sono succeduti dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che oggi regolano gli ammortizzatori sociali.

Il D.Lgs. n. 148/2015, di riforma della disciplina delle integrazioni salariali, all'art. 46, c. 1, lett. e), ha abrogato la legge n. 464/1972. Tale abrogazione, come chiarito dal competente Dicastero con circ. Min. lav. n. 24/2015, ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 24 settembre 2015.

Con successiva circolare, la n. 30/2015, il Ministero del lavoro ha chiarito che la previgente disciplina, compreso l'art. 2, c. 2, legge n. 464/1972, continua ad applicarsi nei seguenti casi:

- domande di integrazione salariale straordinaria presentate entro il 23 settembre 2015;
- domande di integrazione salariale presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il 1° anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
- domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al 2° anno dei programmi biennali di cessazione;
- domande presentate tra il 24 settembre 2015 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale ovvero il verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23 settembre 2015, cioè prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, si ritiene, per coerenza sistematica, che anche l'art. 2, c. 2, legge n. 464/1972 possa trovare applicazione alle prestazioni ricadenti in questa specifica casistica.

Onere economico quote di Tfr

Fatti salvi i casi sopra indicati, l'onere economico delle quote di Tfr maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del c. 3, art. 2120 c.c., è a carico del datore di lavoro.

Sul piano applicativo, per gli eventi di Cigs, ci riferiamo alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, ricadenti nella disciplina del decreto di riforma, le aziende non potranno più conguagliare alcun importo e quindi non dovrà più essere utilizzato il codice evento L043 avente il significato di "*Quote ind. Anzianità L.464/72*".

Recupero delle quote

Nei casi in cui continua ad applicarsi la previgente disciplina, in base all'art. 2, c. 2, legge n. 464/1972, è ammesso il recupero delle quote di Tfr maturate durante il periodo di Cigs e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo di integrazione salariale. Le quote rimborsabili sono quelle immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro sospeso, pertanto qualsiasi evento che abbia interrotto la sospensione comporterà l'impossibilità di porre a carico della Cigs le quote di Tfr. Non si considera come interruzione della sospensione, a mero titolo esemplificativo, le interruzioni per congedo di maternità e la rotazione eseguita nell'ambito del programma autorizzato dal Ministero del lavoro.

Per gli eventi di Cigs appena richiamati, l'importo del Tfr da recuperare deve essere indicato nel flusso UniEmens esponendolo nella denuncia individuale, nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.


```
<AltreACredito>
        <CausaleACredito>L043<CausaleACredito>
        <ImportoACredito>99,01<ImportoACredito>
<AltreACredito>
```

Cds e recupero del Tfr

Le quote di Tfr maturate in relazione a contratti di solidarietà soggetti alla previgente disciplina ex art. 1, legge n. 863/1984, continueranno ad essere gestite secondo le istruzioni fornite con il msg. n. 18092/2013; di conseguenza le predette quote dovranno essere recuperate entro 12 mesi dalla conclusione del periodo di vigenza del contratto, utilizzando il codice evento L042 avente il significato di "*Quote indennità anzianità L.160/88 art.8.2 bis contratti di solidarietà*".

```
<AltreACredito>
        <CausaleACredito>L042<CausaleACredito>
        <ImportoACredito>99,01<ImportoACredito>
<AltreACredito>
```

L'art. 21 del decreto di riforma, oltre ad operare l'inclusione del contratto di solidarietà nella disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, ha dettato specifiche disposizioni in materia di quote di Tfr maturate dai lavoratori in relazione alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro stabilita dall'accordo di solidarietà.
In particolare, il c. 5, art. 21, D.Lgs. n. 148/2015 della norma in commento stabilisce che:

> «Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente».

Conguaglio nell'UniEmens

Quindi, con riferimento a tali quote di Tfr maturate dai lavoratori, le aziende interessate potranno procedere al recupero delle predette quote, operando il conguaglio sulla denuncia UniEmens.
A tal fine esporranno nell'elemento CausaleACredito di AltreACredito di <DatiRetributivi>, il nuovo codice L045, avente il significato di "*Quote TFR ex art. 21, c. 5, D.Lgs. n. 148/2015*".

```
<AltreACredito>
        <CausaleACredito>L045<CausaleACredito>
        <ImportoACredito>99,01<ImportoACredito>
<AltreACredito>
```

Limitazioni al recupero del Tfr

Le limitazioni al recupero del Tfr nei casi di ricorso al contratto di solidarietà, sembrerebbero presupporre che il datore di lavoro non possa recuperare il Tfr durante lo svolgimento della riduzione dell'accordo collettivo ma deve attendere che sia trascorso il periodo di osservazione dei 90 giorni previsto dall'art. 21, c. 5, D.Lgs. n. 148/2015. Decorsi i 90 giorni non ci sono limitazioni al recupero. Comunque, è utile precisare che nei chiarimenti forniti dall'Istituto, con le circolari già richiamate, non ci

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

sono prescrizioni puntuali riguardo al momento nel quale il datore di lavoro può procedere o meno, utilizzando il flusso UniEmens, al recupero delle quote di Tfr.

Contratto di solidarietà

Ricordiamo inoltre che lo stesso c. 5 del decreto in commento dispone che il contratto di solidarietà è stipulato dall'impresa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di stabilire una riduzione dell'orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. La riduzione media oraria di lavoro non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Aumenti retributivi aziendali e aumento orario di lavoro

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà.

Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi aziendali di solidarietà devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Calcolo della retribuzione persa

Per calcolare la retribuzione persa, sulla quale applicare il divisore 13,5 per determinare la quota di accantonamento del Tfr, dei lavoratori destinatari dell'integrazione salariale, che il datore di lavoro può recuperare, possono essere utilizzate le formule di cui all'Allegato 1 della circ. Inps n. 9/2017, con la quale l'Istituto ha fornito utili chiarimenti anche in relazione al rapporto tra Tfr e Cigs per i contratti di solidarietà. Di seguito l'algoritmo di calcolo generale e quello per i lavoratori mensilizzati che potrebbero essere utilizzati per determinare la retribuzione persa.

Inps, circ. n. 9/2017, Allegato 1 - Fig. 1

L'algoritmo di calcolo generale della retribuzione persa per i rapporti di lavoro a tempo pieno, che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile (…). L'implementazione del predetto algoritmo cambia a seconda che si tratti di lavoratori retribuiti sulla base di una retribuzione mensilizzata (TipoPaga = M) ovvero sulla base di una retribuzione giornaliera (TipoPaga = G) oppure oraria (TipoPaga = H) e subisce adattamenti qualora l'assunzione/cessazione del lavoratore si verifichi nel corso del mese di paga ovvero laddove, nel corso del medesimo mese di paga, si registri un cambio di qualifica. Nel caso in cui ci si riferisca a lavoratori mensilizzati, al fine di effettuare la normalizzazione del valore della retribuzione persa, a prescindere dalle ore lavorabili nel mese, dovrà essere applicato un fattore correttivo pari al rapporto tra divisore orario contrattuale e ore lavorabili al mese. Opportune rivisitazioni dell'implementazione dell'algoritmo di calcolo della retribuzione persa vanno effettuate nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale. Di seguito, (…), viene riportato l'algoritmo di calcolo della relativa retribuzione persa.

$$Retribuzione\ Persa = \left[\frac{\left(\frac{Retribuzione\ Teorica \times Numero\ Mensilità}{12}\right)}{Ore\ medie\ lavorabili\ al\ mese}\right] \times Ore\ da\ integrare$$

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Inps, circ. n. 9/2017, Allegato 1 - Fig. 2
Per i lavoratori cd. mensilizzati (TipoPaga = M in UniEmens), la retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione mensile lorda (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, per il divisore orario contrattuale (ore medie lavorabili al mese) indicato in UniEmens nell'elemento DivisoreOrarioContr, il quale costituisce il "Divisore orario previsto dal Ccnl di riferimento per la determinazione della retribuzione oraria" (cfr. Doc. Tecnico UniEmens). Il numero ore da integrare corrisponde al totale delle ore di Cig indicate in UniEmens nell'elemento NumOreEvento ed espresso in centesimi. Al fine di effettuare la normalizzazione del valore della retribuzione persa a prescindere dalle ore lavorabili nel mese, viene infine inserito un fattore correttivo pari al rapporto tra divisore orario contrattuale e ore lavorabili nel mese. Pertanto, per la predetta categoria di lavoratori, adottando le modalità espressive degli elementi UniEmens, l'algoritmo di calcolo della retribuzione persa (...).

$$DiffAccredito = \left[\frac{\left(\frac{RetribTeorica \times NumMensilità}{12.000}\right)}{DivisoreOrarioContr}\right] \times NumOreEvento \times \left(\frac{DivisoreOrarioContr}{OreLavorabili}\right)$$

Tfr e massimale mensile

Le quote di Tfr maturate in costanza di periodo di Cigs, non essendo qualificabili come somme dovute a titolo d'integrazione salariale, vengono corrisposte secondo la normativa vigente in rapporto alla retribuzione che sarebbe effettivamente spettata e non sono soggette al massimale mensile.

Massimale

È opportuno ricordare che l'importo dell'integrazione salariale da corrispondere a ciascun lavoratore è soggetto ad un limite mensile massimo indipendentemente dal periodo di paga e rivalutato annualmente in ragione dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il massimale da prendere a riferimento varia a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, sia minore, uguale o maggiore ad una retribuzione mensile soglia fissata per legge.
Per calcolare l'integrazione salariale occorrerà riferirsi al disposto di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 148/2015 e in particolare alle modalità di calcolo contenute nell'Allegato 1 (Inps, circ. n. 197/2015).
La misura del trattamento d'integrazione salariale sarà d'importo pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Detta misura dovrà essere decurtata della percentuale del 5,84% per effetto delle previsioni di cui all'art. 26, legge 28 febbraio 1986 n. 41.

Retribuzione di riferimento	Massimali (Inps, circ. n. 36/2017)	
	Integrazione salariale lorda	Integrazione salariale netta
Fino a € 2.102,24	€ 971,71	€ 914,96
Oltre € 2.102,24	€ 1.167,91	€ 1.099,70

Poiché i massimali sono previsti in misura mensile, occorre determinarne la misura oraria, tenendo conto che, per effettuare tale conversione, si deve utilizzare un divisore mobile.
In particolare, occorre calcolare il numero delle ore lavorabili nel mese di riferimento delle integrazioni salariali, festività infrasettimanali comprese.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Esempio

Un datore di lavoro ha sottoscritto con le Oo.Ss. un contratto di solidarietà che prevede una riduzione di orario del 50% dell'orario settimanale quindi di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. La durata del contratto è di 12 mesi dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. L'orario contrattuale è di 40 ore settimanali. Il datore di lavoro opera nel settore industriale con un'impresa che conta nell'organizzazione oltre 15 dipendenti. Il Ccnl di riferimento prevede un coefficiente orario mensile pari a 173 e l'erogazione ai lavoratori di 13 mensilità.

Il lavoratore, nell'esempio, presta la propria attività per 20 ore settimanali essendo l'orario di lavoro ridotto per effetto del contratto di solidarietà. Il lavoratore è mensilizzato e la sua retribuzione ordinaria è pari a € 2.174,00. L'integrazione salariale prevista in caso di ricorso al contratto di solidarietà è pari all'80% della retribuzione corrente nel limite di € 1.167,91 (per retribuzione superiore a € 2.102,24).

Il massimale mensile orario è inferiore all'80% della retribuzione ordinaria oraria (€ 2.174,00 × 13 / 12) / 173 = € 13,61, quindi sarà applicato, per il calcolo dell'integrazione salariale, il massimale orario netto pari a € 1.099,70 / 184 = € 5,9766 (Allegato 1, Inps, circ. n. 197/2015).

L'integrazione salariale spettante per le 92 ore di assenza sarà pari ad € 549,85 e saranno trattenute le ore di assenza, sempre pari a 92, calcolate con la retribuzione oraria ordinaria pari ad € 12,5674. L'importo trattenuto sarà pari a € 1.156,11. Il datore di lavoro nel mese in esame avrebbe dovuto a suo carico, in assenza della riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà, accantonare le quote di Tfr pari a € 161,03, calcolate sulla retribuzione utile del mese che è pari a € 2.174,00.

Per effetto delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali è prevista la possibilità per il datore di lavoro di recuperare le quote di Tfr, in caso di ricorso al contratto di solidarietà, sulla retribuzione persa. Nel mese in esame rimarrà a carico della Cigs la quota di Tfr calcolata sulla retribuzione persa pari a € 1.177,58 calcolata ipotizzando una Retribuzione Teorica pari a € 2.174,00 e applicando l'algoritmo generale per la retribuzione persa oltre che le variabili già utilizzate per il calcolo dell'integrazione salariale (Allegato 1, Inps, circ. n. 97/2017). Il risultato del calcolo consente di determinare la quota che il datore di lavoro potrà recuperare sempre riferita al mese in elaborazione, pari a € 87,22.